

(N. 1703)

**DISEGNO DI LEGGE**

*approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1981, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato n. 1679)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**(MORLINO)**

*e del disegno di legge (V. Stampato n. 2371)*

**d'iniziativa dei deputati RIZZO e NAPOLITANO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 gennaio 1982*

---

**Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi  
della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro –  
Misure alternative alla carcerazione preventiva**

---

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI  
DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DELLE  
MISURE ALTERNATIVE  
ALLA CARCERAZIONE PREVENTIVA****Art. 1.**

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti commi:

« La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria o se non si giustifica che l'arresto sia mantenuto, avuto riguardo alla personalità dell'arrestato e alla natura ed alle circostanze del fatto e sempre che non sussista il pericolo di fuga della persona arrestata o pericolo per l'acquisizione delle prove, salvo che non si tratti di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria.

Se non ordina la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'arrestato, che lo stesso rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia.

Contro il decreto di convalida dell'arresto l'arrestato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-*bis* e seguenti ».

**Art. 2.**

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 247. — (*Casi nei quali può ordinarsi la custodia in casa*). — Se è arrestata una don-

na incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione, salvo che vi ostino il pericolo di fuga della persona arrestata o pericolo per l'acquisizione delle prove.

L'autorità giudiziaria competente per il procedimento può in ogni momento disporre con decreto motivato che la persona arrestata sia custodita in carcere.

Contro il provvedimento previsto dal comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

### Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti commi:

« Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto della personalità dell'imputato e delle circostanze del fatto, nonchè del pericolo di fuga e del pericolo per l'acquisizione delle prove. Il pericolo di fuga ed il pericolo per l'acquisizione delle prove devono essere desunti da elementi specifici.

Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora; ovvero gli impone, con ordinanza revocabile, le prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284.

Se l'imputato viola l'obbligo di non allontanarsi dalla sua abitazione o dal luogo

di privata dimora, il giudice dispone con ordinanza che l'imputato sia custodito in carcere; nel caso di violazione delle prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284 emette mandato di cattura.

Contro l'ordinanza prevista dal comma precedente l'imputato può proporre richiesta di riesame e si applicano le disposizioni previste dagli articoli 263-*bis*, 263-*ter* e 263-*quater* ».

#### Art. 4.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti commi:

« Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter*.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica e il procuratore generale ».

#### Art. 5.

L'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 263-*bis*. — (*Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto*). — L'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto emesso nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio.

La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173.

Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non è prevista richiesta di riesame può essere proposto dall'im-

putato ricorso per cassazione per violazione di legge.

La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

#### Art. 6.

Dopo l'articolo 263-*bis* del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

« 263-*ter*. — (*Provvedimenti del giudice competente per il riesame*). — Sulla richiesta di riesame prevista dall'articolo precedente decide il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

L'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.

Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.

Il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione.

Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.

Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia ».

#### Art. 7.

Dopo l'articolo 263-*ter* del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« 263-*quater*. — (*Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame*). — Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale

ai sensi dell'articolo precedente è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

#### Art. 8.

Nel secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale le parole: « sommaria enunciazione » sono sostituite dalle seguenti: « specifica enunciazione ».

#### Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente comma:

« La durata della custodia preventiva decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato o dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254 ».

#### Art. 10.

L'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente comma:

« In ogni caso se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva ».

#### Art. 11.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti commi:

« Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter*.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente può essere proposto ricorso per cassazione ».

## Art. 12.

Al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo le parole « stato di custodia preventiva » sono inserite le parole « anche se in stato di arresto nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

« Il giudice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nell'abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero con le prescrizioni prevedute dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284 ».

## Art. 13.

L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente articolo:

« 281. — (*Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Si applicano il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-bis ».

## Art. 14.

Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato alla udienza, è liberato ai sensi dell'articolo 263-ter.

## CAPO II

## DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO

## Art. 15.

Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« 224-bis. — (*Convalida del sequestro*). — Nel caso in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.

Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le quarantotto ore all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238. Questa, nelle quarantotto ore successive, convalida con decreto motivato il sequestro se ne ricorrono i presupposti e se le cose sequestrate sono necessarie per le indagini ovvero dispone la restituzione delle stesse.

Copia del decreto di convalida deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ».

## Art. 16.

L'ultima parte del secondo comma dello articolo 231 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

« Se trattasi di reato per il quale egli non è competente, deve trasmettere gli atti del procedimento ed ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Procede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovino nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge autorizza il

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mandato di cattura, può provvisoriamente emettere mandato d'arresto ».

## Art. 17.

Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 343-bis. — (*Riesame del decreto di sequestro*). — Avverso il decreto di sequestro previsto dall'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dal secondo comma dell'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate o quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al tribunale richiesta di riesame, anche nel merito.

Competente a decidere sulla richiesta di riesame è il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro.

Il termine per la presentazione della richiesta di riesame è di dieci giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-bis e dall'articolo 263-ter. La revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato, l'indiziato, od i loro difensori, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 18.

Dopo l'articolo 392 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« 392-bis. — (*Termini per l'istruzione sommaria*). — Entro un anno dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento, il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale competente il decreto di citazione ovvero richiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione della istruttoria con rito formale ».

## Art. 19.

I procedimenti di cui agli articoli 263-bis e 263-ter del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali del tribunale, la cui composizione è indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta la composizione è totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.

## Art. 20.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono sostituiti dai seguenti commi:

« La restituzione delle cose sequestrate è ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. Essa è altresì disposta con l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro emanata ai sensi dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale.

L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia ricevuta

scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro.

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che l'imputato sia stato prosciolto o che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile o che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-*bis* del codice di procedura penale ».

#### Art. 21.

Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione se ne allontani, nonchè al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale ».

#### Art. 22.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente comma:

« La libertà provvisoria non può essere altresì concessa per i delitti preveduti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 165-*ter* del codice di procedura penale, se per i delitti previsti da tali articoli è obbligatoria la emissione del mandato di cattura ».

#### Art. 23.

Le disposizioni che riguardano le richieste di riesame previste dalla presente legge si applicano solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore.